




REPUBBLICA ITALIANA



E.N.A.C.
 Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
 Direzione Centrale Infrastrutture Aeroportuali
 Direzione Identificazione e Progetti
 V.le Castro Pretorio, 116
 00185 Roma

COMUNE DI VERGIATE
 Via Cavallotti 26/28
 21029 Vergiate (VA)
 Tel. 0331 928711 Fax. 0331 947466

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
 Piazza Vittorio Veneto, 2
 21019 Somma Lombardo (VA)
 Tel. 0331 989011 Fax. 0331 989075



PIANO DI RISCHIO PER I TERRITORI COMUNALI LIMITROFI ALL'AEROPORTO DI VERGIATE

COMMITTENTE:


AgustaWestland
 A Finmeccanica Company
 AGUSTAWESTLAND S.p.A.
 via Giovanni Agusta 520
 cascina Costa di Samarate, VA, 21017
 Tel. 0331 229111 Fax. 0331 229605

TECNO ENGINEERING 2C s.r.l.

Società di Ingegneria - TE2C

Viale del Policlinico, 131 - 00161 Roma

Tel: 06/44254616 Fax: 06/44254601

e-mail: te2c@te2c.com www.te2c.com



N° PROG.

5 0 3

CODICE COMMESSA

A E R 1 5 7 - 0 3

FASE

P R

SIGLA

R P R -

REV.

0

TIMBRO



OGGETTO:

DOCUMENTI

EMISSIONE

OTTOBRE 2013

DOC.

02

TITOLO:

RELAZIONE TECNICA - PIANO DI RISCHIO

3							
2							
1							
0	Ing. Bello 	Ing. Brunod 	Ing. Criscuolo 			Per osservazioni e commenti	10/2013
REV.	ELABORATO	VERIFICATO	AUTORIZZATO			DESCRIZIONE REVISIONE	DATA

**COMUNE DI VERGIATE
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO**

**PIANO DI RISCHIO CONNESSO CON L'ATTIVITA' VOLATIVA
DELL'AEROPORTO DI VERGIATE
REV.0**

RELAZIONE TECNICA – PIANO DI RISCHIO

INDICE

1. Finalità e contenuti del piano di rischio	3
1.1. Finalità generali del Piano	3
1.2. Ambito di applicazione.....	3
1.3. Oggetto del Piano.....	3
2. Articolazione del territorio in zone di tutela	4
2.1. Caratteristiche fisiche e operative dell'Aeroporto	4
2.2. Individuazione delle Zone di Tutela	5
2.3. Limitazioni imposte dalle Zone di Tutela	5
3. Uso del territorio comunale di Vergiate.....	6
3.1. Zone omogenee individuate	6
3.2. Norme specifiche riguardanti le zone interessate dal Piano.....	7
<i>Zone residenziali e di completamento (B1 – B2 – B3 – B4)</i>	<i>7</i>
<i>Sottozone B2 – Residenziale a volumetria bloccata.....</i>	<i>7</i>
<i>Sottozone B3 – Residenziale di completamento</i>	<i>8</i>
<i>Sottozone B4 – Residenziale di completamento</i>	<i>9</i>
<i>Zone produttive (D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 – D8 – D9)</i>	<i>9</i>
<i>Sottozone D1 – Artigianato esistente</i>	<i>10</i>
<i>Sottozone D2 – Industriale esistente</i>	<i>10</i>
<i>Sottozone D3 – Commerciale terziario</i>	<i>11</i>
<i>Sottozone D4 – Alberghiera – Terziario esistente</i>	<i>12</i>
<i>Sottozone D6 – Produttiva aeroportuale.....</i>	<i>13</i>

4. Uso del territorio comunale di Somma Lombardo	13
4.1. Zone omogenee individuate	13
4.2. Norme specifiche riguardanti le zone interessate dal Piano.....	14
<i>Zone interne al perimetro "IC"</i>	14
<i>Zone B1 – Insediamenti esistenti prevalentemente residenziali</i>	14
<i>Zone E - Agricole</i>	15
<i>Zone SR - Aree per servizi esistenti e/o di progetto</i>	16
<i>Zone esterne al perimetro "IC"</i>	17
<i>Zone C2 – Agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico</i>	17
<i>Zona R3 – Area degradata da recuperare</i>	20
<i>Zona ZB - Zona zoologica – biogenetica dei boschi di Arsago</i>	21
5. Stima delle volumetrie e dei carichi antropici	21
5.1. Stima delle volumetrie e dei carichi antropici per il Comune di Vergiate.....	23
5.2. Stima delle volumetrie e dei carichi antropici per il Comune di Somma Lombardo.....	25
6. Analisi di compatibilità tra zone di tutela e PRG/PGT	26
Comune di Vergiate	27
Comune di Somma Lombardo	28
7. Territorio, Aeroporto e sostenibilità ambientale	28
8. Attuazione del Piano	30
8.1. Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di Pianificazione territoriale.....	30
8.2. Gestione del Piano - soggetti preposti alla sua applicazione	30
9. Disposizioni transitorie e finali	30
9.1. Regime transitorio e ordinario	30
9.2. Durata del Piano.....	31
9.3. Condoni edilizi	31
9.4. Valutazione di nuovi interventi.....	31

1. Finalità e contenuti del piano di rischio

1.1. Finalità generali del Piano

Il presente Piano per la tutela dal rischio di incidente aereo, svolto per il territorio comunali di Vergiate e Somma Lombardo (VA) nelle vicinanze dell'Aeroporto di Vergiate (LILG), così come specificato negli elaborati (grafici e documentali) facenti parte integrante dello studio stesso, è stato redatto ai sensi della Normativa vigente ed in particolare:

- art. 707 del Decreto Legislativo n°96 del 9 maggio 2005, – Nuovo Codice della Navigazione, Revisione della Parte Aeronautica, poi modificato ed integrato dal Decreto legislativo n° 151 del 15 marzo 2006;
- Circolare ENAC APT-33 “Piani di rischio previsti dall’art. 707 del Codice della Navigazione” del 30/08/2010.
- Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, aggiornato all’emendamento 8 del 21/12/2011;
- Annesso 14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, Vol. I “Aerodrome Design and Operations”, 5a ed., luglio 2009.

Tale strumento:

- 1) ha valore di “*piano territoriale di settore*”;
- 2) costituisce riferimento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso relative alle aree circostanti il sedime aeroportuale maggiormente esposte, a livello probabilistico, ad un incidente aereo;
- 3) persegue le finalità di difesa del territorio dal possibile incidente connesso con l’attività volativa mediante la definizione dei vincoli e delle limitazioni d’uso del territorio in relazione al diverso grado di pericolosità (destinazioni d’uso di immobili, fabbricati, ecc.) ed esposizione al rischio.

1.2. Ambito di applicazione

Le previsioni di Piano si applicano alle parti di territorio dei Comuni di Vergiate e Somma Lombardo ricadenti nelle immediate vicinanze dell'Aeroporto di Vergiate e specificata negli elaborati tecnici facenti parte integrante del presente studio.

1.3. Oggetto del Piano

Il Piano persegue gli obiettivi di cui al *paragrafo* del presente documento ed ha i seguenti contenuti essenziali:

- 1) quadro conoscitivo del territorio e delle sue caratteristiche;
- 2) individuazione delle aree a diversa pericolosità;
- 3) definizione del piano degli interventi di mitigazione del rischio;
- 4) determinazione delle norme d'uso, dei vincoli e delle prescrizioni in funzione delle aree a diversa pericolosità.

2. Articolazione del territorio in zone di tutela

2.1. Caratteristiche fisiche e operative dell'Aeroporto

L'Aeroporto di Vergiate (LILG) è di proprietà di AgustaWestland Spa, azienda protagonista a livello mondiale nel mercato elicotteri stico, leader tecnologico nella produzione di elicotteri per applicazioni civili e militari.

L'Aeroporto di Vergiate si configura come infrastruttura aperta al traffico civile, previa autorizzazione rilasciata dal Gestore. L'attività dello scalo registra esclusivamente movimenti di aeromobili ad ala rotante, risultando in adiacenza alle linee di assemblaggio degli elicotteri di produzione AgustaWestland.

L'operatività dello scalo risulta funzionale alle esigenze di carattere industriale, comportando queste ultime la necessità di effettuare attività di collaudo degli elicotteri, di avviare la sperimentazione e validazione di nuove tecnologie e di provvedere alla formazione degli equipaggi di condotta.

Il sedime dell'Aeroporto ricade completamente nel territorio comunale di Vergiate (VA) ed è situato a circa 10 km in direzione nord-ovest rispetto alla città di Gallarate e a circa 9 km in direzione nord-nord-ovest dall'Aeroporto di Milano Malpensa.

L'infrastruttura di volo è costituita dalla runway 16/34, delle dimensioni di 796 x 50 m. La RWY16 è dotata di una stopway lunga 260 m realizzata con gresse, mentre la RWY 34 ha una stopway asfaltata lunga 300 m.

La runway 16/34 è pertanto caratterizzata dalle seguenti distanze dichiarate:

<i>Designazione RWY</i>	<i>TORA</i>	<i>TODA</i>	<i>ASDA</i>	<i>LDA</i>
16	796	796	1056	796
34	796	796	1096	796

La strip associata a tale pista di volo ha dimensioni 1480 x 80 m per entrambe le direzioni operative.

Il codice di riferimento Annesso 14 per infrastrutture di volo della runway 16/34 è 1B.

Il tipo di traffico aereo consentito è limitato ad aeromobili civili ad ala rotante e convertiplani, esclusivamente con procedura VFR autorizzato da AgustaWestland e, per alcune attività di volo, in coordinamento con la Torre di Controllo di Milano Malpensa.

2.2. Individuazione delle Zone di Tutela

Da un punto di vista generale, l'esposizione al rischio aeronautico è connessa alla tipologia delle operazioni di volo nonché alla tipologia di aeromobili che possono operare sull'Aeroporto; pertanto essa è riferibile alle caratteristiche tecniche operative della pista di volo ed è anche correlata alla tipologia del traffico aeroportuale.

In relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici, conseguente da diversi studi e ricerche di settore, le diverse zone di tutela per una pista di volo di codice 1, come nel caso della RWY16/34 dell'Aeroporto di Vergiate, sono individuate in settori omogenei come si evince dalla figura seguente:




Figura 1 – Zone di Tutela per piste di volo di codice 1 e 2 (Regolamento ENAC)

Dall'elaborato grafico 01_PR-01 emerge che le zone di tutela interessano territori facenti parte dei Comuni di Vergiate e Somma Lombardo.

2.3. Limitazioni imposte dalle Zone di Tutela

La regolamentazione ENAC prescrive che, all'interno delle suddette zone, debbano prevedersi le seguenti limitazioni:

Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

Zona di tutela B: possono essere previste una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.;
- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale o comunque di amplificazione del danno sia all'ambiente che all'aeromobile stesso, quali ad esempio distributori di carburante, depositi di liquidi infiammabili, industrie chimiche e consistenti insediamenti ubicati lungo le direzioni di decollo e atterraggio ed in prossimità dell'aeroporto in aree ancora sostanzialmente libere.

Per le infrastrutture viarie, nelle aree di tutela A e B o in prossimità delle stesse va valutata la realizzazione di nuove opere che possano comportare congestioni di traffico e quindi significativo aumento del carico antropico (quali ad esempio caselli autostradali).

3. Uso del territorio comunale di Vergiate

3.1. Zone omogenee individuate

Al fine di regolamentare l'uso del territorio del Comune di Vergiate, le Norme Tecniche di Attuazione del relativo Piano Regolatore Generale Comunale (aggiornate con le integrazioni e modifiche introdotte con la Variante Parziale 2008 approvata il 27/11/2008) suddividono l'intero territorio in zone territoriali omogenee secondo la seguente classificazione:

- Zone inedificabili:
 - a. zone per la viabilità e i corsi d'acqua;
 - b. zone di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale;
 - c. zone di salvaguardia ambientale;
 - d. zone di interesse archeologico.
- Zone pubbliche di interesse generale:
 - a. zone per attrezzature e servizi pubblici e/o di uso pubblico;
 - b. zone per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi-commerciali-direzionali (FD);
 - c. zone per attrezzature private;
 - d. zone per attrezzature turistico-sportive di iniziativa privata.

- Zone residenziali:
 - a. zone di interesse storico-ambientale (A1 - A2);
 - b. zone residenziali esistenti e di completamento interne ed esterne al perimetro IC (B1 - B1.1 - B2 - B2.1 - B3 - B4);
 - c. zone residenziali di espansione interne al perimetro IC.
- Zone produttive:
 - a. zone industriali artigianali esistenti e di completamento, interne ed esterne al perimetro IC (D1, D2, D5);
 - b. zone industriali - artigianali di espansione interne al perimetro IC (D7 - D8);
 - c. zone commerciali - terziarie - alberghiere esistenti e di completamento, interne ed esterne al perimetro IC (D3, D4);
 - d. zone commerciali - terziarie di espansione interne al perimetro IC (D9);
 - e. zona industriale aeroportuale interna al perimetro IC (D6);
 - f. zone agricole interne al perimetro IC (E1);
 - g. zona agricola e forestale a prevalente interesse paesaggistico - C2 del Piano Territoriale di Coordinamento (comprese nelle zone E2 ed E3 dell'azzonamento del Piano Regolatore Generale);
 - h. zone naturalistiche parziali Botaniche Forestali – B.F. del Piano Territoriale di Coordinamento (comprese nelle zone E2 dell'azzonamento del Piano Regolatore Generale).

3.2. Norme specifiche riguardanti le zone interessate dal Piano

Dall'analisi dell'elaborato grafico 02_PR-02a, facente parte del presente studio, emerge che le zone di tutela insistono su parti di territorio del Comune di Vergiate ricadenti in diverse zone territoriali omogenee. Per esse le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC forniscono l'indicazione degli interventi ammessi e dei relativi indici e parametri normativi, come riportato di seguito.

Zone residenziali e di completamento (B1 – B2 – B3 – B4)

Sono quelle parti del territorio comunale che, considerate nel loro complesso e non distintamente per sottozona, risultano già sufficientemente urbanizzate e prevalentemente edificate.

Sottozona B2 – Residenziale a volumetria bloccata

Nelle sottozona B2 sono consentite, le seguenti destinazioni: residenziale, amministrativa, direzionale, ricreativa, culturale, commerciale, artigianale di servizio.

Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente),

ampliamento, mutamento di destinazione d'uso con e senza opere, tutti con Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di mutamento di destinazione d'uso con e senza opere, che comportano cambiamento delle destinazioni d'uso, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a. la destinazione residenziale deve essere garantita in misura non inferiore al 50% della superficie lorda complessiva di pavimento;
- b. gli esercizi commerciali ammessi sono solo quelli di vicinato;
- c. gli insediamenti artigianali ammessi sono quelli non molesti e non nocivi, di servizio fino ad un limite massimo del 30% della superficie lorda complessiva di pavimento.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IF= esistente
- Rapporto di copertura RC= 1/2 SF
- Parcheggio Ppr= 1 m² ogni 10 m³ di costruzione
- Altezza massima H max= 9,5 m
- Distanza dai confini DC= esistente
- Distanza dai fabbricati DF= esistente
- Distanza dalle strade DS= esistente
- Verde privato: in questa zona almeno il 30% della superficie scoperta dell'intero lotto deve essere sistemata a tappeto erboso piantumato e con alberature di medio ed alto fusto.

L'intervento di ampliamento è ammesso direttamente limitatamente agli edifici esistenti composti da un massimo di due unità immobiliari con esclusione dei box auto al momento dell'adozione della Variante 2008, nel rispetto della seguente prescrizione: l'aumento per una sola volta nei limiti di 150 m³ per unità immobiliare esistente.

Sottozone B3 – Residenziale di completamento

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni: residenziale, amministrativa, direzionale, ricreativa, culturale, commerciale, artigianale.

Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente), nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, lottizzazione, mutamento di destinazione d'uso con e senza opere, tutti con Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività.

Gli esercizi commerciali ammessi sono solo quelli di vicinato. Gli insediamenti di artigianato ammessi sono quelli non molesti, sia di servizio che di produzione, fino ad un limite massimo del

30% della S.L.P. complessiva.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IF= $0,8 \text{ m}^3 / \text{m}^2 \text{ SF}$
- Rapporto di copertura RC= $1/3 \text{ SF}$
- Parcheggio Ppr= 1 m^2 ogni 10 m^3 di costruzione
- Altezza massima H max= $7,5 \text{ m}$
- Distanza dai confini DC= come art. 23 NTA
- Distanza dai fabbricati DF= come art. 23 NTA
- Distanza dalle strade DS= come art. 23 NTA
- Verde privato SVpr = $1/3 \text{ SF}$

Sottozona B4 – Residenziale di completamento

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni: residenziale, amministrativa, direzionale, ricreativa, culturale, commerciale, artigianale.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente), nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, lottizzazione, mutamento di destinazione d'uso con e senza opere, tutti con Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività.

Gli esercizi commerciali ammessi sono solo quelli di vicinato. Gli insediamenti di artigianato ammessi sono quelli non molesti, sia di servizio che di produzione, fino ad un limite massimo del 30% della S.L.P. complessiva.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IF= $0,50 \text{ m}^3 / \text{m}^2 \text{ SF}$
- Rapporto di copertura RC= $1/3 \text{ SF}$
- Parcheggio Ppr= 1 m^2 ogni 10 m^3 di costruzione
- Altezza massima H max= $7,5 \text{ m}$
- Distanza dai confini DC= come art. 23 NTA
- Distanza dai fabbricati DF= come art. 23 NTA
- Distanza dalle strade DS= come art. 23 NTA
- Verde privato SVpr = $1/3 \text{ SF}$

Zone produttive (D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 – D8 – D9)

Sono quelle parti del territorio destinate agli insediamenti per attività industriale, artigianale, commerciali e terziarie.

Nelle zone D3, D4 e D9 gli esercizi commerciali ammessi, nei limiti previsti da ciascuna singola zona, sono quelli di vicinato e le medie strutture di vendita.

Le grandi strutture di vendita esistenti, individuate con la sigla GSV sulle tavole di azionamento del P.R.G., potranno ampliarsi, sempre nel rispetto dei limiti di ogni singola zona, fino ad un massimo del 20% della superficie di vendita.

Nelle zone D1, D2, D7 e D8 gli esercizi commerciali ammessi, limitati alle quantità massime stabilite per ogni singola zona, sono quelli di vicinato e le medie strutture di vendita.

Sottozona D1 – Artigianato esistente

In tali zone sono consentite gli insediamenti di attività produttive di tipo artigianale e di piccole industrie, quali locali per la lavorazione e la conservazione delle materie, accessori ed impianti relativi, abitazioni ed uffici di servizio. Viene inoltre consentito l'insediamento di depositi relativi ad attività commerciali.

Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente), ampliamento, mutamento di destinazione d'uso con e senza opere, tutti con Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività diretta.

La superficie lorda complessiva di pavimento produttiva, ammissibile secondo l'indice di zona, può essere utilizzata:

- a. fino ad 1/4 con un massimo di mq 200 per la residenza di servizio e relativi accessori;
- b. fino ad un ulteriore 1/2 per uffici e/o attività commerciali /terziarie.

Le superfici predette dovranno essere comprese in corpo di fabbrica accorpato agli altri fabbricati produttivi.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di utilizzazione fondiaria $UF = 0,80 \text{ m}^3 / \text{m}^2 \text{ SF}$
- Rapporto di copertura $RC = 2/3 \text{ SF}$
- Parcheggio $Ppr = 1 \text{ m}^2 \text{ ogni } 10 \text{ m}^3 \text{ di costruzione}$
- Altezza massima $H \text{ max} = 11,5 \text{ m}$
- Distanza dai confini $DC = \text{come art. 23 NTA}$
- Distanza dai fabbricati $DF = \text{come art. 23 NTA}$
- Distanza dalle strade $DS = \text{come art. 23 NTA}$
- Distanza dai confini di zona omog. $D = DC$
- Verde privato $SVpr = 1/6 \text{ SF}$

Sottozona D2 – Industriale esistente

In tali zone sono consentite gli insediamenti di attività produttive di tipo artigianale e di piccole industrie, quali locali per la lavorazione e la conservazione delle materie, accessori ed

impianti relativi, abitazioni ed uffici di servizio. Viene inoltre consentito l'insediamento di depositi relativi ad attività commerciali con divieto assoluto di vendita.

Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente), ampliamento, mutamento di destinazione d'uso con e senza opere, tutti con Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività diretta.

La superficie lorda complessiva di pavimento produttiva, ammissibile secondo l'indice di zona, può essere utilizzata:

- a. fino ad 1/4 con un massimo di mq 200 per la residenza di servizio e relativi accessori;
- b. fino ad un ulteriore 1/2 per uffici e/o attività commerciali /terziarie.

Le superfici predette dovranno essere comprese in corpo di fabbrica accorpato agli altri fabbricati produttivi.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di utilizzazione fondiaria $UF = 0,90 \text{ m}^3 / \text{m}^2 \text{ SF}$
- Rapporto di copertura $RC = 2/3 \text{ SF}$
- Parcheggio $Ppr = 1 \text{ m}^2 \text{ ogni } 10 \text{ m}^3 \text{ di costruzione}$
- Altezza massima $H \text{ max} = 11,5 \text{ m}$
- Distanza dai confini $DC = \text{come art. 23 NTA}$
- Distanza dai fabbricati $DF = \text{come art. 23 NTA}$
- Distanza dalle strade $DS = \text{come art. 23 NTA}$
- Distanza dai confini di zona omog. $D = DC$
- Verde privato $SVpr = 1/6 \text{ SF}$

Sottozona D3 – Commerciale terziario

In tali zone sono consentiti gli insediamenti per attività commerciale - terziarie, quali commerciale, direzionale, servizi, artigianato di servizio.

Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente), ampliamento, lottizzazione, mutamento di destinazione d'uso con e senza opere, tutti con Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività diretta.

La superficie lorda complessiva di pavimento produttiva, ammissibile secondo l'indice di zona, può essere utilizzata:

- a. fino ad 1/4 con un massimo di mq 200 per la residenza di servizio e relativi accessori;

- b. nel caso di edifici pluri-piano i piani superiori al P.T. potranno essere destinati interamente alla residenza e relativi accessori.

La superficie predetta dovrà essere compresa in corpo di fabbrica accorpato agli altri fabbricati produttivi.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IF= $2,2 \text{ m}^3 / \text{m}^2 \text{ SF}$
- Rapporto di copertura RC= $2/3 \text{ SF}$
- Parcheggio Ppr= 1 m^2 ogni 10 m^3 di costruzione
- Altezza massima H max= 10 m
- Distanza dai confini DC= come art. 23 NTA
- Distanza dai fabbricati DF= come art. 23 NTA
- Distanza dalle strade DS= come art. 23 NTA
- Distanza dai confini di zona omog. D= DC
- Verde privato SVpr = $1/6 \text{ SF}$

Sottozone D4 – Alberghiera – Terziario esistente

In tali zone sono consentiti gli insediamenti per attività alberghiera, terziario, servizi, artigianato di servizio.

Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente), ampliamento, lottizzazione, mutamento di destinazione d'uso con e senza opere, tutti con Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività diretta.

La superficie lorda complessiva di pavimento, ammissibile secondo l'indice di zona, può essere utilizzata:

- a. fino ad $1/4$ con un massimo di mq 200 per la residenza di servizio e relativi accessori;
- b. fino ad un ulteriore $1/2$ per attività commerciali.

La superficie predetta dovrà essere compresa in corpo di fabbrica accorpato agli altri fabbricati produttivi. Sono esclusi residence o alloggi in multiproprietà.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IF= $2,2 \text{ m}^3 / \text{m}^2 \text{ SF}$
- Rapporto di copertura RC= $2/3 \text{ SF}$
- Parcheggio Ppr= 1 m^2 ogni 10 m^3 di costruzione
- Altezza massima H max= 9,50 m
- Distanza dai confini DC= come art. 23 NTA
- Distanza dai fabbricati DF= come art. 23 NTA
- Distanza dalle strade DS= come art. 23 NTA

- Distanza dai confini di zona omog. D= DC
- Verde privato SVpr = 1/6 SF

Per gli stabili esistenti l'eventuale maggiore volume esistente potrà essere mantenuto anche in caso di ristrutturazione o ricostruzione. In tal caso potranno essere consentite H, DC, DF, DS uguali a quelle esistenti ma non potranno essere più consentite le destinazioni residenziali eventualmente in atto.

Sottozona D6 – Produttiva aeroportuale

In tali zone è consentito l'insediamento per l'attività produttiva di tipo industriale. In particolare sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: fabbricati per la produzione - lavorazione delle materie, depositi ed accessi per lo stoccaggio ed impianti relativi, uffici e servizi, tecnologici hangar, superfici ed impianti per il volo, servizi sociali.

L'attuazione in questo comparto avviene mediante Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività, per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (inclusi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente), ampliamento. Per quest'ultimo punto il rilascio del Permesso di Costruire/Denuncia di Inizio Attività è consentito "una tantum" nei limiti di 11.000 mq di SC dalla data di approvazione della presente Variante 2008.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di utilizzazione territoriale UT= 1,0 m³ / m² ST
- Rapporto di copertura RC= 1/2 SF
- Parcheggio Ppr= 1 m² ogni 10 m³ di costruzione
- Altezza massima H max= 18,00 m
- Distanza dai confini DC= come art. 23 NTA
- Distanza dai fabbricati DF= come art. 23 NTA
- Distanza dalle strade DS= come art. 23 NTA
- Distanza dai confini di zona omog. D= DC
- Verde privato SVpr = 1/6 SF

L'area delimitata nelle tavole di azionamento esclusivamente come zona aeroportuale D6 deve essere mantenuta come zona per attività di volo, non viene computata ai fini edificatori. E' possibile prevedere nuovi fabbricati quali hangar e torre di controllo per una superficie massima di 20.000 mq sempre all'interno dell'edificabilità prevista.

4. Uso del territorio comunale di Somma Lombardo

4.1. Zone omogenee individuate

Al fine di regolamentare l'uso del territorio del Comune di Somma Lombardo, le Norme Tecniche di Attuazione del relativo Piano di Governo del Territorio (approvato con deliberazione di

consiglio comunale n. 30 dell'11/07/2013 in fase di pubblicazione sul BURL) suddividono l'intero territorio in zone territoriali omogenee.

Il Piano si attiene alle indicazioni provenienti dagli strumenti di coordinamento territoriale vigenti, che sono il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Varese (PTCP), il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, approvato con DGR del 2 agosto 2001, n. 7/5983 (PTC). Le indicazioni del PGT sono articolate in modo distinto per gli ambiti del territorio comunale che ricadono nelle zone "IC" del PTC e per quelli esterni al loro perimetro.

Le parti di territorio comunale interne alle zone "IC" vengono zonizzate secondo la seguente classificazione:

- Zone prevalentemente residenziali di centro storico "A";
- Zone prevalentemente residenziali "B";
- Zone prevalentemente residenziali di progetto "C";
- Zone per attività produttive "D";
- Zone agricole "E";
- Aree verdi da preservare integralmente "V.1";
- Aree verdi di protezione e/o di arredo stradale "V.2";
- Comparti destinati a interventi integrati speciali di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

I piani esecutivi contemplati dal PTC che ricadono all'esterno delle zone "IC" non sono evidenziati nella Cartografia del PRG né regolati dalle Norme Tecniche di Attuazione, intendendosi che in materia vigono i disposti delle Norme tecniche di attuazione del PTC stesso

4.2. Norme specifiche riguardanti le zone interessate dal Piano

Dall'analisi dell'elaborato grafico 02_PR-02b, facente parte del presente studio, emerge che la zona di tutela C lato THR34 è l'unica ad intersecare parzialmente le zone "IC", mentre le altre zone di tutela interessano zone esterne al perimetro delle "IC".

Per le zone territoriali omogenee in essa comprese le Norme Tecniche di Attuazione del PGT forniscono l'indicazione degli interventi ammessi e dei relativi indici e parametri normativi, come riportato di seguito.

Zone interne al perimetro "IC"

Zone B1 – Insediamenti esistenti prevalentemente residenziali

Sono classificate quali sottozone B1 le porzioni del caseggiato esistente, prevalentemente residenziali, che non possono essere considerate di antica formazione e che non sono costituite da organismi isolati nell'ambiente rurale e che sono regolate con i parametri dell'edilizia semintensiva.

Non è consentita la presenza di funzioni e organismi utilizzati per:

- attività zootecniche;
- attività terziarie e artigianali moleste e/o recanti pregiudizio all'igiene e al decoro dei luoghi;
- attività terziarie e artigianali che occupino più del 40% della superficie lorda di piano Slp di ciascun edificio;
- attività commerciali con una superficie di vendita superiore ai 250 mq;
- attività di deposito all'aperto di qualsiasi genere;
- nuove attività produttive di tipo industriale.

Gli interventi edilizi sono ammessi solo o tramite concessioni edilizie convenzionate, o in attuazione di appositi piani esecutivi che dovranno comunque assicurare gli standard di legge, commisurandoli al carico insediativo previsto.

Gli indici ed i parametri da rispettare sono:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IF= 0,9 m³ / m² SF
- Rapporto di copertura RC= 35% SF
- Parcheggio Ppr= 1/10 SF
- Altezza massima H max= 10 m
- Distanza dai confini DC= 5 m
- Distanza dai fabbricati DF= 10 m
- Distanza dalle strade DS= 5 m

Zone E - Agricole

Sono classificate quali zone E le aree riservate alle attività agricole e zootecniche del settore produttivo primario.

Tali zone vanno rigidamente preservate da modificazioni insediative, funzionali e ambientali e da usi che non siano rivolti a conservare e potenziare la loro funzione.

Non si consente lo svolgimento di attività e la presenza di organismi che non siano strettamente pertinenti all'esercizio dell'agricoltura e alla zootecnia.

Oltre agli immobili produttivi veri e propri del settore primario (stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli ecc.) si considerano pertinenti con la funzione principale caratterizzante di cui costituiscono indispensabile complemento - e quindi sono ammessi nelle zone E - i relativi equipaggiamenti di servizio, le necessarie infrastrutture tecniche e pure le abitazioni degli imprenditori e dei dipendenti delle aziende agricole e zootecniche, qualora rappresentino le loro prime residenze.

Degli altri edifici abitativi esistenti, e cioè di quelli non collegati all'attività agricola o zootecnica, si consente solo un eventuale ampliamento *una tantum* nella misura massima di 200 mc per abitazione, purché essa sia effettivamente occupata da un'unità familiare che vi abbia posto la prima residenza.

Nelle sole zone E limitrofe alle zone G1 e G2 del Parco del Ticino è consentita l'applicazione dell'art. 9.G.7 delle Norme tecniche di Attuazione Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, previa rigida osservanza di quanto stabilito dall'articolo medesimo. Per quanto riguarda le modalità di quantificazione del volume si fa riferimento alla "definizione e misurazione dei parametri urbanistici ed edilizi significativi per l'attuazione del Piano" delle N.T.A.

La superficie coperta massima realizzabile non può superare i mq. 100 comprensiva della superficie che determina incremento volumetrico.

Il rilascio concessioni del permesso a costruire per interventi che riguardano le abitazioni rurali non può prescindere dalla effettiva preesistenza dei fabbricati produttivi dei quali tali alloggi sono a corredo. Esso inoltre comporta l'istituzione di un vincolo di non edificazione su tutte le aree computate ai fini edificatori

Gli indici ed i parametri da rispettare per fabbricati produttivi e strutture complementari non abitative sono:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IF= 0,03 m³ / m² SF
- Rapporto di copertura RC= 10% SF
- Parcheggio Ppr= 1/10 SF
- Altezza massima H max= 13 m
- Distanza dai confini DC= 10 m
- Distanza dai fabbricati DF= 10 m
- Distanza dalle strade DS= 10 m

Gli indici ed i parametri da rispettare per residenze rurali sono invece:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IF= 0,03 m³ / m² SF (0,06 nei fondi adibiti a colture orticole e/o floricole specializzate)
- Rapporto di copertura RC= 10% SF
- Parcheggio Ppr= 1/10 SF
- Altezza massima H max= 7 m
- Distanza dai confini DC= 10 m
- Distanza dai fabbricati DF= 10 m
- Distanza dalle strade DS= 5 m

La superficie fondiaria Sf utilizzabile per i calcoli può comprendere tutti gli appezzamenti che compongono un'azienda, anche se non contigui, purché ricadano in zone agricole del Comune di Somma Lombardo e dei Comuni confinanti.

Agli edifici residenziali esistenti si concede un aumento una tantum di 200 mc.

Zone SR - Aree per servizi esistenti e/o di progetto

L'intero territorio di Somma Lombardo è compreso nel Parco regionale del Ticino, che nel proprio piano territoriale individua una serie di attività assimilabili a servizi di interesse generale. Nel

definire lo standard disponibile per il Comune di Somma Lombardo non si sono utilizzate tutte le possibilità concesse dalla legge regionale, ma sono state prese in considerazione solamente le zone destinate specificatamente a funzioni di servizio, selezionando quelle che svolgono o possono svolgere tale ruolo per la popolazione di Somma.

Le aree riservate ai servizi sono destinate a funzioni pubbliche e/o di interesse generale, alle attrezzature, agli impianti ed in genere agli equipaggiamenti urbanistici dell'abitato che rientrano nella grande categoria degli standard urbanistici.

Gli interventi di realizzazione di opere pubbliche o convenzionate ed in concessione su aree a ciò destinate dovranno valutare le condizioni di accessibilità (veicolare e ciclopedonale), di parcheggio e di inserimento paesistico-ambientale nel contesto urbano, intervenendo eventualmente anche all'esterno dell'area di intervento.

Ciascuna struttura di servizio pubblico deve essere dotata di superfici di parcheggio, sia per gli addetti che per gli utenti, site all'interno del rispettivo sedime in misura conforme ai disposti legislativi e normativi vigenti.

L'individuazione delle puntuali destinazioni delle aree a servizi è indicativa e non prescrittiva, se non per quanto espressamente previsto dalle norme di zona. Alle aree destinate a servizi diffusi è attribuito un indice edificatorio teorico (Itp) pari a 0,2 mc/mq.

Tale capacità edificatoria teorica si traduce in diritti volumetrici, espressi in mc per la residenza, che si generano a favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici.

Gli interventi possono essere promossi ed eseguiti da soggetti sia pubblici che privati, singolarmente o in concorso. Nel caso di interventi privati, la loro conformità ai requisiti dell'interesse generale e le condizioni che ne assicurino l'uso ai cittadini devono essere formalizzate con appositi atti, conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Zone esterne al perimetro "IC"

Le zone di tutela del presente Piano di Rischio interessano delle porzioni di territorio identificate nel P.T.C. del Parco del Ticino come segue:

- nell'ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali le zone agricole e forestali di prevalente interesse paesaggistico ("C2");
- la porzione della zona naturalistica parziale dei Boschi di Arsago che ricade nel Comune di Somma Lombardo;
- area degradata da recuperare R3 in zona C2.

Zone C2 – Agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico

L'ambito di protezione delle Zone naturalistiche perifluviali (C1 e C2) è definito dal territorio nel quale, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico.

Nelle zone C è vietato, tra l'altro, realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive ad eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo singolo o associato.

Nelle zone C è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell'imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, con indice di edificazione stabilito dalla legge regionale del 7 giugno 1980, n. 93, ossia:

- 0,06 m³ / m² su terreni a coltura orticolo o floricola specializzata;
- 0,01 m³ / m² per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato - pascolo permanente;
- 0,03 m³ / m² sugli altri terreni agricoli.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al primo comma del presente articolo, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40% della predetta superficie.

Nelle zone C le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che l'imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell'azienda. A tal fine l'imprenditore agricolo conduttore del fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua conduzione da trascrivere presso l'ufficio dei pubblici registri immobiliari.

Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio esistente, nelle zone C è ammessa la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali ad esempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa privata. Nelle zone C2 sono altresì consentite le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture per il tempo libero e lo sport. In particolare, l'uso può essere attuato sia attraverso iniziative pubbliche che private, mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, senza demolizione, che non comportino aumento di superfici utili e dei volumi. Gli interventi edilizi sono tesi alla salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri distintivi degli insediamenti, viene pertanto escluso il recupero volumetrico di portici e avampartici.

Nelle zone C2 le strutture destinate ad attività ricettive, di ristorazione e di residenza degli addetti, devono essere contenute nel limite del 30% della superficie utile dell'intervento; il rimanente 70% della superficie utile degli edifici sottoposti ad intervento, deve essere destinato alle attrezzature ed alle necessità relative al tempo libero ed allo sport.

Nelle zone C2 dovrà essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino;

Nelle zone C sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 mc. assentibili per nucleo familiare ivi residente. L'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, potrà essere al massimo di mc. 200 fuori terra ivi compresi gli accessori.

Nelle zone C per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e produttive in attività sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. E' altresì ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti solo se finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- risanamento ed adeguamento delle strutture produttive e tecnologiche esistenti;
- documentate esigenze produttive ed occupazionali.

In particolare il progetto che prevede un ampliamento dovrà comportare un incremento della superficie coperta, rispetto a quella dell'edificio esistente alla data di approvazione del presente Piano, non superiore ai seguenti limiti:

- per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva:
 - al 50% da 0 a mq. 1.000;
 - al 20% oltre i mq. 1.000.

Nelle zone C2 per le attività turistico, ricreative e/o sportive esistenti sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento fino al 20% della superficie coperta esistente. L'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, non dovrà nel suo complesso essere superiore al massimo consentito e sarà concesso una sola volta. A questo fine il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980 n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora l'edificio sia già stato oggetto di ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, l'ampliamento richiesto non sarà concesso. L'altezza massima consentita è di metri 8, misurati dal piano naturale del terreno all'intradosso dell'ultimo solaio di

copertura, fatte salve maggiori altezze preesistenti che non potranno, in ogni caso, essere superate; la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l'edificio esistente e su terreno non boscato.

Zona R3 – Area degradata da recuperare

Le aree degradate da recuperare (zone R) sono quelle porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

Nelle aree R il recupero programmato viene finalizzato alle seguenti destinazioni:

- a) naturalistica, ovvero aree da destinare ad una evoluzione naturale con particolare riferimento alla forestazione naturalistica ed alla ricostruzione di zone umide;
- b) agricolo-forestale, ovvero aree da destinare alla ricostituzione di siti agronomicamente produttivi, ivi comprese le destinazioni a piscicoltura ed a forestazione produttiva;
- c) ricreativa, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture di servizio a basso impatto ambientale e paesaggistico;
- d) turistica, ovvero aree da destinare alla realizzazione di opere e strutture quali: complessi ricettivi all'aria aperta e/o campeggi ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1981, n. 71, 13 aprile 2001, n. 7, alberghi, ristoranti, attrezzature sportive.

Le destinazioni sono individuate, caso per caso, nelle allegate "Schede aree R" secondo i seguenti criteri:

- a) nelle aree con maggior valenza naturalistica sono consentite unicamente le destinazioni a recupero geomorfologico ed idrogeologico con uso naturalistico, agricolo-forestale e ricreativo;
- b) nelle restanti aree sono consentite tutte le destinazioni d'uso precisate in precedenza.

Le destinazioni devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) razionalizzare e riorganizzare le utenze del Parco, definendo destinazione, limiti e possibilità d'uso del territorio;
- b) indirizzare nuove utenze del Parco in aree già compromesse consentendo così di alleggerire la pressione antropica sui territori contermini di maggior pregio naturalistico-ambientale;
- c) far cessare attività incompatibili con l'assetto ambientale della zona, sostituendole o riconvertendole ad attività compatibili e sostenibili.

Sulle aree R, fatte salve le attività censite nelle schede, sia che esse siano ritenute compatibili o incompatibili, continuano a valere tutti i divieti e le prescrizioni delle zone su cui le aree R stesse insistono.

L'area catalogata come R3, che insiste su una zona definita dal PTC come C2, è una ex cava utilizzata dopo la sua dismissione come discarica di rifiuti solidi urbani.

Il suo recupero è finalizzato a destinazione naturalistica mediante restauro ambientale con recupero forestale/naturalistico funzionale; pertanto l'area R3 non esprimerà volumetrie, né di tipo residenziale né non residenziale.

Zona ZB - Zona zoologica – biogenetica dei boschi di Arsago

Nelle zone naturalistiche Parziali zoologiche-biogenetiche sono consentite le attività umane compatibili con le finalità specifiche della singola zona.

Tali finalità hanno lo scopo di tutelare specie rare autoctone e/o minacciate oppure aree particolarmente adatte alle esigenze della fauna caratteristica del parco.

Nelle Zone Naturalistiche Parziali zoologiche-biogenetiche valgono, tra gli altri, i seguenti divieti:

- a) realizzare nuovi edifici nonché intervenire su quelli esistenti, fatta salva l'ordinaria e straordinaria manutenzione e il consolidamento, restauro e ristrutturazione degli stessi, senza alterazione di volume, fatti salvi quelli necessari alla realizzazione di opere di adeguamento igienico-tecnologico;
- b) aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere;
- c) realizzare nuovi insediamenti produttivi e ampliare quelli esistenti fatta eccezione per gli insediamenti a carattere zootecnico;
- d) effettuare interventi di bonifica agraria di qualsiasi tipo
- e) impiantare o ampliare nuovi complessi ricettivi all'aria aperta e/o campeggi liberi o organizzati, e/o insediamenti turistici di qualsiasi tipo.

5. Stima delle volumetrie e dei carichi antropici

Dagli elaborati grafici 02_P-02a e 02_P-02b, in cui sono state riportate le zone di tutela in sovrapposizione alla zonizzazione dei PRG e PGT, è possibile evincere le sottozone dei territori comunali interessate dalle zone di tutela.

Per queste aree, fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività attualmente esistenti sul territorio, per possibili nuovi insediamenti sono da prevedersi i seguenti vincoli:

- **DESTINAZIONE D'USO**

Per le porzioni di territorio ricadenti in ciascuna zona di tutela, oltre a quanto previsto nel PRG e PGT, è obbligatorio rispettare quanto prescritto da ENAC

(Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, Em. 8, Cap. 9) e riportato nel par. .

- **LIMITI DI EDIFICABILITÀ**

Relativamente alle parti di sottozona sottese alle zone di tutela, le previsioni del PRG e del PGT in termini di edificabilità devono sottostare alle limitazioni specificate da ENAC nel Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (Emendamento 8), riportate nel par. , qualora le prime siano meno restrittive delle seconde.

Nel caso in cui una data sottozona rientri solo parzialmente in una delle zone di tutela, ai fini del computo dell'incremento volumetrico si considera solo il volume edificato effettivamente compreso nella zona di tutela e non quello dell'intera sottozona.

Al fine di valutare la coerenza delle previsioni urbanistiche dei PRG e PGT di Vergiate e Somma Lombardo con i vincoli del Piano di Rischio, si riportano nei prossimi paragrafi i dati sulle volumetrie attualmente esistenti e realizzabili, relativamente a ciascun Comune, da cui si derivano poi le stime dei rispettivi carichi antropici.

Ai fini della determinazione del carico antropico insediato e potenziale, è stato effettuato il conteggio secondo la tipologia edilizia assentita.

Tale calcolo si basa sul Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 - che all' art. 3 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) fissa quanto segue:

“Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).”

Ai fini interpretativi delle tabelle indicanti il carico antropico insistente sulle aree di tutela, declinato nelle due componenti “residenziale” e “non residenziale”, determinato in correlazione alla volumetria esistente e di quella massima ammessa dagli strumenti di regolazione urbanistica, si precisa che, fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, in presenza di un valore di volumetria massima ammessa inferiore a quello effettivamente

insediato, si è mantenuto inalterato il valore di carico antropico attuale anche per il futuro, a comprova di esplicita inibizione a consentire ulteriori incrementi insediativi nella relativa zona territoriale omogenea.

5.1. Stima delle volumetrie e dei carichi antropici per il Comune di Vergiate

Dall'analisi della tav. 02_PR-02a si deducono i seguenti valori delle volumetrie, distinte in residenziali e non residenziali, attualmente esistenti sul territorio e massime secondo le previsioni urbanistiche del PRGC.

Per quanto attiene al territorio comunale ricadente all'interno della zona di tutela C, i valori della volumetria esistente ed attesa, sono riferiti alla zonizzazione del PGT – Piano di Governo del Territorio, distinguendo in:

- CR1 – Comparto residenziale nel verde;
- CR – Comparto residenziale;
- CS – Centro storico
- CPCM – Comparto produttivo commerciale misto

I valori massimi di volumetria, sempre in riferimento alla zona di tutela C, sono stati calcolati incrementando del 15% i valori attualmente esistenti, per quanto riguarda i comparti residenziale, residenziale nel verde e produttivo. Mentre nessun incremento di volume possibile è stato attribuito al centro storico.

I risultati sono sinteticamente riportati nella seguente tabella :

Comune di Vergiate - Volumetrie

Zona di Tutela	ZTO	Residenziale		Non residenziale	
		Volumetria esistente	Volumetria massima	Volumetria esistente	Volumetria massima
A THR16	B2	100.288,4	107.488,4	0,0	0,0
	B3	0,0	0,0	1.135,6	1.135,6
	B4	6.281,5	6.615,5	1.025,9	1.025,9
	D1	8.508,9	9.908,9	15.808,4	15.808,4
	D3	1.033,6	1.033,6	549,6	549,6
	D4	0,0	0,0	1.600,0	1.600,0
	TOTALE	116.112,4	125.046,4	20.119,5	20.119,5
B	B2	104.613,4	109.413,4	1.344,1	1.344,1
	B3	2.994,6	4.586,6	0,0	0,0
	B4	3.657,8	3.657,8	0,0	0,0
	D1	1.693,6	1.693,6	11.302,0	11.302,0

Zona di Tutela	ZTO	Residenziale		Non residenziale	
		Volumetria esistente	Volumetria massima	Volumetria esistente	Volumetria massima
	D2	2.090,5	2.790,5	76.034,7	83.638,2
	D3	12.568,8	13.268,8	14.784,1	14.784,1
	D4	1.438,1	1.438,1	0,0	0,0
	St-C	2.110,5	2.110,5	13.176,2	13.176,2
	St-I	0,0	0,0	9.208,2	9.208,2
	TOTALE	131.167,3	138.959,3	125.849,3	133.452,8
C	CR1	18.182,60	20.909,99	-	-
	CR2	162.922,14	187.360,46	-	-
	CS	112.716,67	112.716,67	5.692,38	5.692,38
	CPCM	-	-	23.480,66	27.002,76
	TOTALE	293.821,41	320.987,12	29.173,04	32.695,14
A THR34	D2	0,0	0,0	9.613,4	9.613,4
	TOTALE	0,0	0,0	9.613,4	9.613,4

Dai dati volumetrici di ciascuna zona di tutela è possibile derivare il relativo carico antropico, ottenendo la seguente tabella:

Comune di Vergiate - Carico antropico

Zona di Tutela	ZTO	Residenziale		Non residenziale	
		Carico antropico esistente	Carico antropico massimo	Carico antropico esistente	Carico antropico massimo
THR16 A	B2	1.254	1.344	0	0
	B3	0	0	11	11
	B4	79	83	10	10
	D1	106	124	158	158
	D3	13	13	5	5
	D4	0	0	16	16
	TOTALE	1.451	1.563	201	201
B	B2	1.308	1.368	13	13
	B3	37	57	0	0
	B4	46	46	0	0
	D1	21	21	113	113
	D2	26	35	760	836
	D3	157	166	148	148

Zona di Tutela	ZTO	Residenziale		Non residenziale	
		Carico antropico esistente	Carico antropico massimo	Carico antropico esistente	Carico antropico massimo
	D4	18	18	0	0
	St-C	26	26	132	132
	St-I	0	0	92	92
	TOTALE	1.640	1.737	1.258	1.335
C	CR1	227	261		
	CR2	2.037	2.342		
	CS	1.409	1.409	57	57
	CPCM			235	270
	TOTALE	3.673	4.012	292	327
THR34 A	D2	0	0	96	96
	TOTALE	0	0	96	96

Si sottolinea che i dati delle volumetrie riportati in tabella costituiscono delle stime puramente indicative dei valori reali; come tali hanno pertanto un certo grado di approssimazione intrinseco al tipo di misura adottato.

Le volumetrie edificate sono state, infatti, stimate misurando la superficie degli immobili digitale dal data base topografico del territorio comunale, e moltiplicandola per un numero medio di 2 piani da 3,50 m.

5.2. Stima delle volumetrie e dei carichi antropici per il Comune di Somma Lombardo

Dall'analisi della tav. 02_PR-02b si deducono i seguenti valori delle volumetrie, distinte in residenziali e non residenziali, attualmente esistenti sul territorio e massime secondo le previsioni urbanistiche del PRGC.

Volumetrie - Comune di Somma Lombardo

Zona di Tutela	ZTO	Residenziale		Non residenziale	
		Volumetria esistente	Volumetria massima	Volumetria esistente	Volumetria massima
A	C2+R3	0,0	390,3	3.244,0	5.063,8
	TOTALE	0,0	390,3	3.244,0	5.063,8
B	C2+R3	0,0	1.652,5	0,0	4.957,5
	TOTALE	0,0	1.652,5	0,0	4.957,5
C	B1	767,5	1.129,0	291,2	291,2

Zona di Tutela	ZTO	Residenziale		Non residenziale	
		Volumetria esistente	Volumetria massima	Volumetria esistente	Volumetria massima
C2		0,0	666,5	0,0	1.999,5
E		17.547,2	19.947,2	2.984,2	6.048,2
SR		0,0	0,0	437,0	2.400,0
ZB		937,1	937,1	217,9	217,9
TOTALE		19.251,8	22.679,8	3.930,3	10.956,,8

Dai dati volumetrici di ciascuna zona di tutela è possibile derivare il relativo carico antropico, ottenendo la seguente tabella:

Carico antropico - Comune di Somma Lombardo

Zona di Tutela	ZTO	Residenziale		Non residenziale	
		Carico antropico esistente	Carico antropico massimo	Carico antropico esistente	Carico antropico massimo
A	C2+R3	0	5	32	51
	TOTALE	0,0	5	32	51
B	C2+R3	0	21	0	50
	TOTALE	0,0	21	0,0	50
C	B1	10	14	3	3
	C2	0	8	0	20
	E	219	249	30	60
	SR	0	0	4	24
	ZB	12	12	2	2
	TOTALE	241	283	39	109

6. Analisi di compatibilità tra zone di tutela e PRG/PGT

Nei paragrafi precedenti sono stati espressi sia i contenuti salienti degli Strumenti urbanistici di Vergiate e Somma Lombardo, strettamente connessi con lo studio in esame, che gli strumenti di tutela previsti dalla Normativa vigente (Codice della Navigazione e Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti).

Premesso che l'esposizione al rischio aeronautico è connessa alla tipologia delle operazioni di volo nonché alla tipologia di aeromobili che possono operare sull'aeroporto ed è pertanto riferibile alle caratteristiche tecniche-operative della pista di volo, nonché alla tipologia del

traffico aeroportuale ed alle modalità di impiego dello scalo, va precisato che l'Aeroporto di Vergiate è infrastruttura di proprietà della AgustaWestland Spa ed al servizio esclusivo delle attività di volo, collaudo ed addestramento equipaggi di condotta di aeromobili ad ala rotante. Per quanto riportato in AIP, trattasi di aerodromo aperto al traffico civile limitatamente ad aeromobili ad ala rotante o convertiplani autorizzati da AgustaWestland.

La seguente tabella riporta un quadro sinottico dei carichi antropici relativi alle zone di tutela previste dal presente Piano di Rischio:

Quadro sinottico – CARICHI ANTROPICI

	Zona di tutela	Comune	Residenziale			Non residenziale		
			Carico antropico esistente	Carico antropico massimo	Variazione	Carico antropico esistente	Carico antropico massimo	Variazione
Lato soglia 16	A	Vergiate	1.451	1.563	7,8%	201	201	0%
	B	Vergiate	1.640	1.737	5,9%	1.258	1.335	6,1%
	C	Vergiate	3.673	4.012	9,2%	292	327	12,1%
Lato soglia 34	A	Vergiate	0	0	-	96	96	0%
		Somma	0	5	-	32	51	(*)
	B	Somma	0	21	-	0	50	(*)
	C	Somma	241	283	17,4%	39	109	(*)

Comune di Vergiate

Limitatamente alle zone di tutela A e B, l'aliquota di incremento di carico antropico residenziale più significativa viene dalle zone B2 (Residenziale a volumetria parzialmente bloccata), in particolare da quanto previsto dall'art. 40.3.4 delle NTA (incremento di cubatura fino a un massimo di 150 mc).

La stima dell'incremento volumetrico è stata effettuata ipotizzando che tutti i proprietari degli immobili aventi i requisiti compatibili con le prescrizioni dall'art. 40.3.4 decidano di avvalersi dell'opportunità offerta dallo strumento urbanistico vigente, evento oggettivamente assai improbabile. Pertanto gli incrementi di volumetria, e quindi di carico antropico, riportati nelle precedenti tabelle per le zone B2 sono da intendersi come valori massimi teorici.

Ai fini di una corretta valutazione dell'effettivo rischio derivante dall'attività volativa dello scalo di Vergiate, è utile sottolineare che nella individuazione delle rotte preferenziali di ingresso ed uscita, sia in termini di orientamento magnetico che di sorvolo, AgustaWestland tende a privilegiare, soprattutto nelle fasi iniziali e finali di volo caratterizzate da quote di sorvolo

relativamente basse, direttrici che interessino marginalmente l'abitato di Vergiate, contribuendo in tal modo a ridurre il fattore di rischio sulle aree urbanizzate poste in prossimità del sedime aeroportuale e contenere quanto più possibile i livelli di inquinamento acustico su di un territorio fortemente antropizzato.

Considerate la morfologia del contesto territoriale ed orografico, la configurazione del tessuto urbanistico insediato, la densità antropica esistente e le modalità di impiego dell'Aeroporto di Vergiate, si ritiene che gli strumenti di pianificazione e regolazione urbanistica del territorio individuate per le zone di tutela insistenti sul Comune di Vergiate, risultino coerenti con il disposto normativo previsto dal Codice della Navigazione in materia di vincoli da imporre sul territorio posto in prossimità di infrastrutture aeroportuali.

Comune di Somma Lombardo

(*) Limitatamente alle zone di tutela (A, B e C) si sono volutamente omesse le variazioni percentuali di potenziale incremento antropico, registrando tali aree variazioni puntuali di modesta entità, rapportabili ad un'attuale presenza antropica inesistente e/o trascurabile. Il potenziale incremento di carico antropico riguarda porzioni di territorio riservate esclusivamente all'esercizio di attività agricole e zootecniche del settore produttivo primario, assoggettate sotto il profilo urbanistico ed edilizio a rigida regolamentazione dettata dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Va inoltre precisato che le zone di tutela poste sul territorio del Comune di Somma Lombardo non sono di fatto interessate dall'attività volativa dell'Aeroporto di Vergiate. Le operazioni di volo condotte da AgustaWestland non si esercitano praticamente mai in direzione della soglia THR34, al fine di non interferire con lo spazio aereo dell'Aeroporto Intercontinentale di Milano Malpensa.

Per quanto precede, si ritiene che gli strumenti di pianificazione e regolazione urbanistica del territorio individuate per le zone di tutela insistenti sul Comune di Somma Lombardo, risultino coerenti con il disposto normativo previsto dal Codice della Navigazione in materia di vincoli da imporre sul territorio posto in prossimità di infrastrutture aeroportuali.

7. Territorio, Aeroporto e sostenibilità ambientale

Le problematiche legate all'ambiente sono una delle nuove frontiere su cui l'aviazione civile e le infrastrutture aeroportuali misurano la loro capacità di armonizzarsi con gli interessi socio-economici del territorio; affrontarle organicamente significa cercare di conciliare lo sviluppo del trasporto aereo con le istanze della collettività residente in prossimità delle infrastrutture aeroportuali.

Spetta alle amministrazioni locali pianificare una corretta gestione del territorio rendendola compatibile con l'esistenza di un aeroporto, assicurando la sostenibilità dei livelli di urbanizzazione e delle attività insediate in prossimità di un aeroporto con il previsto sviluppo dei flussi di traffico sullo scalo aereo.

Il Codice della Navigazione ha introdotto nuove previsioni in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti.

Il Piano di rischio contiene le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni, con lo scopo di rafforzare i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti.

Il quadro vincolistico afferente le problematiche ambientali e riguardanti le zone poste in prossimità degli aeroporti non si limita ai soli aspetti urbanistici ma si estende alle problematiche dell'inquinamento acustico e luminoso.

La normativa nazionale in materia di **inquinamento acustico** è completa ed ampia. L'impatto acustico del traffico aereo è stato oggetto di un'attività normativa ad hoc da parte del Ministero dell'ambiente, a partire dalla legge quadro 447/95, che ha definito gli ambiti di intervento e le responsabilità conseguenti al rumore provocato dagli aeromobili. In particolare, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 31 Ottobre 1997 disciplina:

- a. I criteri e le modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili;
- b. L'individuazione delle zone di rispetto nell'intorno aeroportuale e le attività consentite.

Il citato Decreto inoltre attribuisce ad ENAC l'onere di istituire e presiedere le commissioni aeroportuali per il rumore, il cui compito è la definizione della zonizzazione acustica nelle aree circostanti l'aeroporto, ossia delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali, attraverso la identificazione degli idonei scenari di traffico.

Il fine principale delle vigenti disposizioni è quello di contenere l'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale entro limiti stabiliti. Per raggiungere tale risultato sono costruite delle curve isolivello (isofoniche) che vanno a delimitare l'intorno aeroportuale, suddividendolo in zone di rispetto specifiche, cui corrisponde un valore del livello di rumore predeterminato compatibile con il tipo di attività consentito in tali zone.

La zonizzazione acustica, che deve tener conto sia dei piani di sviluppo aeroportuale previsti dalla società di gestione dell'aeroporto che dei piani regolatori dei comuni circostanti, pone quindi ulteriori vincoli urbanistici, obbligando il Comune ad adeguare i propri piani regolatori nelle aree di rispetto aeroportuale per recepire i piani di contenimento del rumore aeroportuale.

Ai fini del contenimento dell'**inquinamento luminoso**, il Regolamento ENAC, al cap. 6 par. 1.1, prescrive che le luci al suolo nelle vicinanze di un aeroporto che non siano di utilità aeronautica, suscettibili di inficiare la sicurezza delle operazioni degli aeromobili, devono essere spente oppure schermate o altrimenti modificate in modo da eliminare la causa del disturbo.

Il Regolamento individua la casistica per la quale una fonte luminosa può inficiare la sicurezza delle operazioni di volo e prescrive gli accorgimenti da adottare.

Particolare attenzione va posta alle sorgenti luminose LASER, poiché un'esposizione anche breve alla loro luce può determinare all'equipaggio di condotta una cecità temporanea.

Il quadro vincolistico che impone l'adozione di apposite cautele si estende per una distanza pari a 15 km dalla soglia pista e per una larghezza - simmetrica rispetto al prolungamento dell'asse pista - di 1.000 m.

8. Attuazione del Piano

8.1. Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di Pianificazione territoriale

Le prescrizioni del par. , se maggiormente restrittive, prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano la pianificazione territoriale di livello comunale, regionale e nazionale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.

8.2. Gestione del Piano - soggetti preposti alla sua applicazione

In esito all'acquisizione del parere di competenza da parte di ENAC ed al recepimento delle previsioni nei propri strumenti urbanistici, i Comuni di Vergiate e Somma Lombardo provvederanno a dare evidenza ad ENAC dell'adozione del Piano di rischio.

Sono preposti all'attuazione del Piano, alla corretta applicazione delle sue norme, nonché alla divulgazione dei contenuti relativi, i Comuni di Vergiate e Somma Lombardo per le parti di territorio di rispettiva competenza.

9. Disposizioni transitorie e finali

9.1. Regime transitorio e ordinario

In regime transitorio, e comunque dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Navigazione fino alla data di adozione del Piano, non può essere autorizzata alcuna opera o attività sulle parti di territorio comunale ricadenti all'interno delle zone di tutela.

In regime ordinario, nel caso di interventi urbanistici ed edilizi già assentiti mediante rilascio di idonei titoli abilitativi o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di adozione del Piano ed i cui lavori non siano iniziati secondo le disposizioni di legge vigenti, non possono essere realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel Piano medesimo.

Possono essere realizzati gli interventi urbanistici ed edilizi assentiti mediante rilascio di idonei titoli abilitativi o previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati dopo la data di adozione del Piano, in relazione ai quali i Comuni o i soggetti interessati ritengano il progetto non in

contrasto con la disciplina del Piano e comunque coerenti con le disposizioni normative vigenti in materia.

9.2. Durata del Piano

Il presente Piano di Rischio ha durata a tempo indeterminato e pertanto rimane vigente e prescrittivo nei confronti della strumentazione urbanistica ed edilizia comunale fino a modifiche legislative ovvero fino alla richiesta di revisione da parte delle autorità competenti in materia.

9.3. Condoni edilizi

Relativamente alle domande di condono di cui alle vigenti normative in materia inerenti opere abusivamente realizzate in aree soggette a vincolo ai sensi del Piano, il Comune interessato potrà esprimere parere favorevole laddove le opere:

- a) siano coerenti col presente Piano di Rischio;
- b) non pregiudichino o interferiscano con l'attività volativa da e per l'Aeroporto;
- c) non pregiudichino la sicurezza delle operazioni di volo;
- d) non pregiudichino la possibilità di attuare le previsioni del Piano.

Il parere del Comune può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e/o di misure e cautele per la tutela della pubblica incolumità sotto forma di prescrizioni.

9.4. Valutazione di nuovi interventi

Qualsiasi nuovo insediamento antropico da realizzarsi su parte dei territori comunali di Vergiate e Somma Lombardo ricadente in una o più zone di tutela, di cui al presente Piano di Rischio, deve obbligatoriamente rispettare in ogni sua parte (compresi torrini, camini, antenne, etc.) i vincoli di altezza massima conformemente alla normativa internazionale, così come la destinazione d'uso ed edificabilità esposti al par. .

Anche nel caso in cui tali vincoli siano soddisfatti, si devono comunque adottare soluzioni progettuali che minimizzino, per quanto possibile, l'impatto che esso ha nei confronti di un potenziale incidente aereo. Tali soluzioni includono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spostamento di attività maggiormente critiche in zone a minor rischio, oppure la realizzazione di più strutture sparse in luogo di una singola struttura di pari volumetria, la costituzione di opportune compartimentazioni.

Nel caso di un intervento comportante un carico antropico significativo in termini di entità o di continuità nel tempo, anche se contenuto nei vincoli di cui al par. , o comunque nel caso di insediamenti strategici ai fini della Difesa o della Protezione Civile, che presuppongono lo svolgimento di attività sensibili, critiche o rischiose, quali ad esempio possono essere caserme,

industrie chimiche o depositi carburante, l'autorizzazione alla realizzazione è subordinata alla presentazione di uno specifico studio di risk assessment.

Tale studio deve basarsi sulla valutazione delle caratteristiche dell'Aeroporto di Vergiate, desumibili da documenti ufficiali aeronautici quali carta di aerodromo, carte degli ostacoli alla navigazione aerea e piani di emergenza, ed essere redatto in conformità con la normativa tecnica italiana e internazionale di settore.

Analizzando lo scenario operativo attuale dell'Aeroporto ed applicando un adeguato modello probabilistico di analisi del rischio ai dati storici disponibili, anche sulla scorta di precedenti studi statistici internazionali sull'incidentalità aerea, il risk assessment deve stimare la frequenza di accadimento di un incidente nel punto di interesse del territorio comunale circostante la pista di volo, individuando così le curve di isorischio, nonché la relativa magnitudo, ossia l'entità del danno nel caso in cui accadesse effettivamente.

In tal modo il risk assessment fornisce un'analisi delle conseguenze della realizzazione dell'intervento nei riguardi di un potenziale incidente aereo. Lo scopo è quello di permettere di individuare il livello di sicurezza, delle destinazioni d'uso degli interventi ammessi, e quindi le eventuali azioni di mitigazione/protezione da implementare per ridurre l'esposizione al rischio dell'edificio; il tutto nell'ottica di salvaguardare le persone dai rischi connessi all'interazione tra l'intervento (tipologia ed entità del carico antropico) e la navigazione aerea.

Lo studio deve contenere quindi una specifica dichiarazione che l'intervento, così come progettato e successivamente gestito od utilizzato, risulta compatibile con le condizioni di rischio indicate nel piano di rischio approvato. Tale dichiarazione sarà richiamata nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

Il risk assessment non è necessario nel caso in cui si tratti di interventi volti alla tutela della pubblica incolumità, e per la messa in sicurezza di immobili e infrastrutture finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a terra, promossi dagli Enti competenti (Comune, Regione, ENAC, Aeronautica Militare, altri).

Nel caso di opere od attività soggette a procedimenti di valutazione ambientale strategica o verifica di impatto ambientale, la documentazione e gli studi da fornire al competente Assessorato regionale sono integrati della specifica valutazione prevista dal presente Piano di rischio.